

Udienza del 10.04.2019
"Studio Legale Associato C.B.C."
Avv.Chessa-Barbini-Chessa
Via Michelangelo nc. 26- 52100 Arezzo
Tel 0575-27351/Fax 0575-354991
avvguidochessa@pcert.it
CF.-PI: 02308450515

**Alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
della Corte dei Conti Centrale
Procedimento per Questione di Massima n.631/SR/QM/PRES**

Comparsa per intervento adesivo dipendente interposto da

..Omissis,omissis....., (c.f.:omissis.....),

..Omissis,omissis....., (c.f.:omissis.....),

..Omissis,omissis....., (c.f.:omissis.....),

tutti rappresentati e difesi, come da deleghe individuali allegate al presente atto e da intendersi apposte in calce allo stesso anche ai sensi dell'art.18 co.5° DM Giustizia 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia 48/2013, dall'Avv.to Guido Chessa (c.f. CHSDU50S03B354H) del Foro di Arezzo, con domicilio eletto in Roma presso e nello Studio dell'Avvocato Andrea Lippi (c.f. -LPP NDR 72E18 H501X) Via Baiamonte nc. 4 con indicazione di voler ricevere le comunicazioni e tutte le notificazioni di rito via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata avvguidochessa@pcert.it o al Fax n. 0575354991

Terzi Intervenienti

Nella Questione di Massima n. 631/SR/QM/Pres

Devoluta dal Presidente della Corte dei Conti allo scrutinio delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello con Ordinanza n. 4 del 24.01.2019 avente ad oggetto: *"l'interpretazione dell'art.3, comma 7°, del d.lgs. 30 aprile 1997, n.165 in materia di accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione di inabilità in godimento"*.

Contro

I.N.P.S.– Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale -(P.I. 02121151001; C.F. 8007870587) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, convenuta nel procedimento pensionistico N° 4271/PM innanzi alla Corte Territoriale del Trentino Alto Adige di Trento, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizi e con domicilio eletto presso la sede Legale dell'Istituto INPS in Trento Via delle Orfane nc. 8

In favore di

....**Omissis**....., (cf:omissis.....), promotore del procedimento pensionistico N°4271/PM innanzi alla Corte Territoriale del Trentino Alto Adige di Trento, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Vanità (giuseppe.vanita@pec.avvocatipistoia.it) del Foro di Pistoia, con domicilio eletto in Trento via del Travai nc. 80 presso e nello studio dell'Avv.to Luca Marconi (luca.marconi@pectrentoavvocati.it)

Parte adiuvanda

In cui è parte ex lege

La Procura Generale presso la Corte dei Conti Centrale in persona del suo Procuratore Generale pro tempore, con sede in Roma Via Baiamonti nc. 25

Giudice: Sez. Unite C. Conti Centrale

Udienza del

10 Aprile 2019

In punto di Legittimazione all'intervento

.....**Omissis**....., appuntato scelto dei CC con pensione nr. 17049719 dal 14.10.2016,**Omissis**....., luogotenente dei CC con pensione nr. 17295136 dal 15.7.2016, e**Omissis**....., Maresciallo di 1[^] CL dell'Aer. Mil. con pensione nr. 17255286 dal 15.10.2016, dichiarati inidonei permanentemente al servizio militare, sono titolari di pensione ordinaria di inabilità liquidata con il sistema misto, per cui ritengono di essere legittimati ad intervenire nel presente giudizio ex art. 160 commi 1° e 3° Codice di giustizia contabile.

Gli stessi, infatti, hanno ottenuto in data 22.5.2018 dalla Sezione Territoriale della Corte dei Conti della Toscana la sentenza nr. 148/2018 con la quale è stato loro riconosciuto "*il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997*" (**Doc. 1**). Inoltre, detta Sentenza, oggetto di gravame da parte dell'INPS, ha dato origine al procedimento di Appello rubricato al nr. 53933 R.G. innanzi alla I[^] Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello con Udienza di Discussione fissata per il giorno 15 aprile 2019 h. 10,00 (**Doc. 2°**).

Per le ragioni dette, oltre all'evidente connessione soggettiva, le parti tutte sono anche titolari di un diritto giuridicamente connesso e dipendente da quello di cui è portatrice la parte adiuvata**Omissis**..... contro l'INPS, nel procedimento giunto innanzi alle SS.UU..

E ciò sia sotto il profilo oggettivo dell'interesse comune a veder affermato il principio dell'applicabilità dell'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 alla categoria del personale affetto da patologie invalidanti a prescindere dal requisito del raggiungimento dell'anzianità prevista per il grado, che sotto il profilo del titolo, in quanto portatrici di fattispecie comuni, per requisiti e condizioni soggettive, a quelle giuridicamente azionate dalla parte adiuvata e che costituiscono presupposto per l'applicazione della disciplina invocata.

Ne consegue che fra le parti adiuvantanti e quella adiuvata sussiste un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, di tal che l'interesse ad un intervento adesivo delle prime, è legittimato dalla necessità di evitare che l'esito del presente giudizio innanzi alle SS.UU. della Corte Centrale possa riverberare i suoi eventuali effetti negativi dello *stare decisis* anche nei confronti del contenzioso con la stessa controparte pendente innanzi alla I^a sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale in Appello sopra indicato.

Per le motivazioni dette,Omissis...Omissis.....Omissis, ritenuta sussistente la propria *legitimitatio ad adiuvandam*, con la presente comparsa dispiegano formale **atto di intervento volontario adesivo dipendente** in favore della parteOmissis....., e ciò limitatamente al sostegno ed all'eventuale integrazione delle tesi ermeneutiche che quest'ultima andrà a sostenere nel procedimento de quo.

* * *

Introduzione tematica

Nell'intento di contribuire, con l'apporto delle proprie tesi interpretative, alla realizzazione delle finalità nomofilattiche affidate alle SS.RR.GG. della Corte Centrale, si ritiene necessario dover ripercorrere la genesi e le varie tappe evolutive dell'istituto "*dell'incremento figurativo*". Istituto, che il Legislatore, ab origine, ha voluto porre in rapporto costante a quello dell'Ausiliaria, oggetto a sua volta di progressive ed incisive riforme, cui risulta strettamente connesso. E ciò, anche ai dichiarati fini dell'armonizzazione del trattamento pensionistico riservato al personale appartenente al Comparto Sicurezza.

E' da premettere, inoltre, che nell'articolato scenario normativo il principio "tempus regit actum", debba costituire la guida fisiologica di questo complesso itinerario ermeneutico. Nel senso che **l'intenzione del legislatore, e con essa la ratio legis della norma**, andrà indagata ed individuata in funzione del dettato normativo del momento storico in cui trova applicazione.

E ciò in quanto, **da una parte**, l'istituto "*dell'incremento figurativo*" pur entrato in vigore il 1.1.1998 col D. Lgs. 165/1997, prevede nel suo seno un'applicazione differita nel tempo (essendo riservata al personale il cui *trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8.8.1995 n.335* appena entrato in vigore), **e dall'altra parte** è stato oggetto di plurimi interventi legislativi, ora di conferma (C.O.M. Legge 66/2010), ora di ulteriore ampliamento applicativo (Legge Fornero del 22.12.2011 n.214) ed, infine, stante l'evoluzione subita nel tempo, di abrogazione implicita della sua concezione originaria, condizionandosi da ultimo la sua applicabilità non più alla esclusione dall'ausiliaria ma in alternativa alla stessa con il D. Lgs. 94/2017.

Ne consegue, pertanto, che a fronte del panorama sistematico descritto, la trattazione della tematica interpretativa verrà coerentemente ripartita, da questa difesa, tenendo conto delle quattro fasi corrispondenti ai quattro interventi legislativi susseguiti nel tempo.

E ciò non solo per sostenere la ritenuta pertinenza dell'interpretazione offerta, ma anche al fine di evidenziare limiti e criticità della tesi prospettata dall'appellante INPS come recepita dalle recenti pronunce in materia nr. 29/2019 del 7.2.2019 e nr. 31/2019 del 18.2.2019 delle Sezioni II^a e I^a della Corte dei Conti Centrale in appello, i quali si sostanziano:

- a) nell'erronea interpretazione del testo originario dell'art. 3 co. 7° D.Lgs. 165/1977 (per altro considerato da controparte solo nella formulazione emendata dal D.Lgs. 94/2017, entrata in vigore il 6.7.2017), in quanto attribuisce alla vox legis un quid pluris (costituito dal dato

anagrafico) non rilevabile, anzi rectius, escluso dall'originale lettura letterale e sistemica della norma;

- b) nella impraticabile applicazione dell'analogia legis, ponendosi in indebito rapporto, ai fini ermeneutici, la normativa ordinaria in materia di ausiliaria, costituita dagli artt. 992, 995 e 996 del C.O.M. tutti entrati in vigore solo nel 2010, con l'art. 3 co. 7° D.Lgs. 165/1997, nato ab origine, per l'inciso che ci interessa, come normativa speciale derogatoria della disciplina dell'ausiliaria;
- c) nell'erronea operazione di decontestualizzazione della disciplina oggetto di analisi interpretativa, presentata nella sua evoluzione come un unicum sistematico che esclude, fra l'altro, ogni riferimento al comma 8° dell'art. 3 D.Lgs. 165/1997 ed alla "riforma" portata dal D.Lgs. 94/2017. Trascurando, in tal modo, che il tessuto normativo de quo si presenta come il prodotto di un processo evolutivo che varia nel tempo la natura ed i termini di applicabilità dell'istituto. Essendo questo inizialmente rapportato alla "esclusione dall'ausiliaria" (Nel periodo andante dal 1.1. 1998 sino al 6.7.2017), e solo in un momento successivo, con decorrenza dal 7.7.2017, data di entrata in vigore della riforma del D.Lgs. nr. 94/2017, alla ben diversa previsione della sua "alternatività".

Riportiamo, quindi, qui di seguito, distinte ratione temporis, le varie norme oggetto dell'attività interpretativa che ci investe.

A) **Fase genetica**

D.Lgs. 30.4.1997 n.165

(In vigore dal 1.1.1998)

Art.2 comma 1° (Limiti di età per la cessazione dal servizio) D.Lgs. 30.4.1997 n.165.

"I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'art.1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età"

omissis

Art.3 (ausiliaria) comma 7° D.Lgs. 30.4.1997 n.165:

" Per il personale di cui all'art. 1 (Personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8.8.1995 n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"

Art.3 (ausiliaria) comma 8° D. Lgs. 30.4.1997 n.165:

"Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7° in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi"

B) Fase di conferma normativa
D.Lgs. 15.3.2010 n.66 (C.O.M.)
(Art. 2272-In vigore dal 9.10.2010)

Art. 992 (Collocamento in Ausiliaria) *"Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art.909, comma 4"*

Art. 909 comma 4° (norme comuni alla riduzione quadri) *"Gli Ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda";*

Art.995 (Cessazione dall'ausiliaria):

Comma 1° *"Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impegno, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte"*

Omissis.....

Comma 3° *"Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e dell'idoneità".*

Comma 4° *"Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari."*

Comma 5° *"L'Ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento"*

Art.996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) *"Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi nell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dell'art. 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria."*

Art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria) *"Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla Legge 8.8.1995 n.335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dell'ausiliaria".*

Art. 1865(Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria) *" Per il personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art.992 si applica l'art.3 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165."*

Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria)

Comma 1° *"Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'art. 799, il Ministro della Difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli*

ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età."

Omissis commi da 2 a 5;

Comma 6° *"Fino all'anno 2024 il collocamento in ausiliaria può avvenire altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di cinque anni"*.

Art. 2268 (abrogazione espressa di norme primarie)

Comma 1° *" a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni";*

omissis

nr. 930) *"Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165: articolo 3 commi 1-2-3-4, e 5; "*

C) Fase di anticipazione del sistema contributivo pro rata
D.L. 6.12.2011 n.201 convertito in Legge 22.12.2011 n.214
(Legge Fornero- In vigore dal 1.1.2012)

Art. 24 comma 2° (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) *"A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"*.

D) Fase abrogativa implicita
D. Lgs. nr. 94 del 29.5.2017
(In vigore dal 7.7.2017)

Art. 10(Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare)

Omissis

aa) all'articolo 1865:

1) *alla rubrica le parole «escluso dall'ausiliaria» sono sostituite dalle seguenti «alternativo all'istituto dell'ausiliaria»;*

2) *al comma 1, le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,» sono soppresse.*

2. *All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».*

A seguito delle modifiche sopra indicate, i nuovi testi normativi risultano dal Legislatore lessicalmente emendati nel seguente modo:

Art. 1865 del C.O.M.

(Rubrica: Trattamento di quiescenza del personale (escluso dall'ausiliaria) alternativo all'Istituto dell'ausiliaria)

Testo: *"Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art.992, si applica l'art. 3 comma 7° del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165".*

Nuovo Testo art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997

" Per il personale di cui all'art. 1 (Personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8.8.1995 n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"

* * * * *

A) La fase genetica dell'istituto

a¹) Con la riforma Dini (*legge 8.8.1995 n.335*), finalizzata a garantire l'equilibrio e la tenuta futura dei conti pubblici nel settore pensionistico, veniva rivoluzionato il sistema previdenziale nazionale, in quanto, a decorrere dal 1.1.1996, veniva introdotto, in sostituzione del precedente sistema retributivo:

- un sistema di calcolo della pensione "misto" per coloro che - assunti/arruolati prima del 1.01.1996 non avessero conseguito al 31.12.1995 diciotto anni di anzianità contributiva. In base a tale meccanismo di calcolo - come noto - le anzianità maturate sino al 31.12.1995 restano computate secondo le modalità del sistema retributivo mentre quelle acquisite a partire dal 1996 vengono calcolate con metodo contributivo;

- un sistema di calcolo interamente contributivo per coloro che fossero entrati in servizio a decorrere dal 01.01.1996;

-infine, a salvaguardia dei diritti quesiti, la legge stabiliva il perdurare dell'applicazione del sistema di calcolo retributivo, per tutti coloro che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato un'anzianità utile di almeno 18 anni lavorativi (*art. 1 commi 12 e 13 Legge 335/95*).

Ed ancora, per il comparto Difesa e Sicurezza, la Legge 335/1995 prevedeva, all'art. 2 comma 23, il rilascio di una delega governativa (a cui se ne aggiungerà una successiva prevista dall'art. 1 commi 97 lett. g) e 99 della Legge 23.12.96 nr.662) *"in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"*.

a²) In applicazione della citata delega, in data 30.4.1997, veniva emanato il D. Lgs. nr. 165 avente espressa decorrenza dal 1.1.1998, con il quale, all'Articolo 1° (**Campo di applicazione**) si prevedeva: *"Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza nonché delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."*

a³) Con tale normativa, il Legislatore poneva mano ad un profondo, anche se non integrale, riordino dell'istituto della Ausiliaria (portava a 60 anni, qualora inferiore, il limite di età per la cessazione dal servizio; ne riduceva la durata da 8 a 5 anni; delineava la disciplina endogena per la sua applicazione mantenendo il diritto di opzione per le sole Forze di Polizia ad ordinamento militare; fissava la disciplina transitoria per portare a regime il riformato istituto), cercando di armonizzarne, come espressamente indicato nell'art. 1 citato, la sua applicazione con il nuovo sistema pensionistico introdotto dalla Legge 335/1995.

a⁴) Tale esigenza di armonizzazione, si rendeva necessaria, a fronte di una evidente disparità di trattamento che la nuova normativa aveva portato nel comparto Difesa e Sicurezza. Infatti, mentre per il personale delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per i quali non era applicabile il sistema retributivo (in quanto privi dell'anzianità dei 18 anni di servizio figurativo al 31.12.1995), il detrimento economico loro derivante dall'applicazione meno favorevole del sistema di calcolo contributivo era parzialmente recuperabile attraverso l'accesso in Ausiliaria, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato ed Agenti di Custodia) e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nulla era previsto, in quanto da sempre esclusi dall'applicabilità del richiamato istituto giuridico. Questi ultimi, in pratica, con l'applicazione della legge 335/1995, avrebbero subito, rispetto al sistema pensionistico previgente, una doppia penalizzazione discriminatoria, costituita da una parte dall'applicazione prevalente del calcolo contributivo dell'anzianità maturata dopo il 31.12.1995 (qualora non avessero maturato a tale data i 18 anni di anzianità figurativa) e dall'altra dal fatto di essere esclusi da ogni possibilità di ulteriore recupero economico a causa dell'inapplicabilità dell'istituto dell'ausiliaria in quanto mai prevista in loro favore.

a⁵) Per recuperare all'evidente squilibrio descritto, il Legislatore, in esecuzione della delega di cui al punto a²) che precede, introduceva nel sistema pensionistico del comparto Difesa e Sicurezza, il "beneficio compensativo" (Come successivamente qualificato dalla Corte Costituzionale con Ord. 387 del 23.7.2002) di cui all'art. 3 comma 7° del D. Lgs. 165/1977 nel testo originale descritto a pag. 2 del presente atto, prevedendone in parte una applicazione differita nel tempo, essendo destinato, proprio ai fini della sua armonizzazione, al personale "il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8.8.1995 n.335".

a⁶) Detto ciò, a questo punto si ritiene necessario individuare (proprio per indagare e meglio comprendere le intenzioni del Legislatore), il momento storico in cui il "beneficio compensativo" introdotto dall'art. 3 avrebbe trovato la sua applicazione pratica **in favore della prima fascia** di esclusi dall'ausiliaria, cioè delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia ed Agenti di custodia) e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Per costoro, infatti, secondo il dettato normativo descritto dall'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997, l'istituto dello "incremento figurativo", avrebbe potuto trovare applicazione solo dopo il 1° gennaio 2020.

Infatti, considerato che l'età per la cessazione dal servizio veniva portata per tutti gli appartenenti al comparto (Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia ed Agenti di custodia) e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco), al minimo anagrafico di **anni 60** (art. 2 comma 1° D.Lgs. 165/1997) e che erano esclusi dal beneficio coloro che avevano maturato 18 anni di anzianità figurativa al 31.12.1995 (In quanto permanevano nel sistema pensionistico retributivo), esemplificando i calcoli per anno, si giunge al seguente risultato pratico: sommando l'età minima fissata per l'arruolamento in **anni 18** con l'anzianità di servizio massima maturata al 31.12.95 di **anni 17** (che escludono l'applicazione del sistema retributivo riservato a chi ha 18 anni di anzianità), si raggiunge al 31.12.1995 l'età anagrafica di **anni 35**, a

cui debbono aggiungersi ancora **25 anni** per raggiungere i 60 anni quale età anagrafica stabilita per la cessazione dal servizio. Ne consegue che il personale destinatario del beneficio (Forze di Polizia ad ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) avrebbe raggiunto i requisiti per la sua applicazione non prima del 1° gennaio 2020.

a⁷⁾ Solo sulla scorta di tali inequivocabili e certe evidenze, potrà ora essere affrontato l'impegno ermeneutico dell'inciso, contenuto nell'art. 3 comma 7° (".....e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,.....") che riguarda **la seconda fascia del personale escluso dall'ausiliaria**, cioè quello militare affetto da patologie psico-fisiche invalidanti, a cui veniva dal Legislatore estesa l'applicazione del "beneficio compensativo" in narrativa.

a⁸⁾ Sul punto è da rilevare subito che, se ed ove il Legislatore avesse voluto condizionare l'applicazione dell' "incremento figurativo" in favore del personale affetto da patologie psicofisiche invalidanti al raggiungimento comunque del limite di età per l'accesso all'ausiliaria (Come vorrebbe l'interpretazione dell'INPS accolta dalle sentenze richiamate della I[^] e II[^] Sezione della C.C. Centrale in Appello), avrebbe avuto ben due diverse possibilità di costruzione lessicale della proposizione indicata.

Una prima costituita dalla pedissequa ripetizione del requisito anagrafico all'interno del testo dell'inciso, ribadendo in tal modo l'espressa necessità della sua sussistenza (come rilevato nelle sentenze. 29/2018 CC Emilia Romagna; nr. 94/2018 C.C.Lazio; nr. 146 e 148 C.C. Toscana ed altre a seguire),

Una seconda costituita dalla eliminazione integrale dell'inciso "*Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria* il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,.....", affidando così, alla prima parte del contenuto lessicale della norma, la funzione di circoscrivere l'applicabilità dello "incremento figurativo" a tutti coloro che, previsti all'articolo 1, erano comunque esclusi dall'applicazione dell'istituto dell'Ausiliaria. Cioè, sia da una parte il personale delle *Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* (per le quali l'esclusione derivava dal fatto di non avere mai goduto dell'applicazione dell'ausiliaria) che dall'altra il *personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza* (per il quale l'applicazione dell'ausiliaria era possibile solo in presenza del raggiungimento dei limiti dell'età ed il possesso dei requisiti psico-fisici) (come rilevato nelle sentenze nr. 53 del 13.9.2017 C.C. Molise; nr. 156 e 162 CC Sardegna del 21.11.e 5.12. 2017; 171/2018 CC Regionale Calabria ed altre a seguire nel corso del 2018)

a⁹⁾ Il Legislatore, invece, a seguito della riforma epocale introdotta nel sistema pensionistico portato dalla Legge 335/1995, ha inteso, per la sua armonizzazione nel comparto Difesa e Sicurezza, da una parte attenuare il detrimento economico derivante dall'applicazione del calcolo, in tutto o in parte, contributivo al personale posto in quiescenza dopo il 31.12.1995, e dall'altra limitare tale scorporo economico facendo leva sull'armonizzazione dell'istituto dell'ausiliaria nei confronti di tutto il personale escluso dalla sua applicazione, cui riservava l'applicazione del "beneficio compensativo".

Sulla scorta di tali intenzioni che ne identificano la ratio legis, il Legislatore ha generato ed introdotto nel sistema pensionistico del comparto lo "incremento figurativo" previsto dall'art. 3 comma 7° del D.Lgs. 165/1997, quale "**beneficio compensativo**" per tutto il personale escluso dall'ausiliaria come ribadito dalla Corte Costituzionale con Ordinanza n° 387 del 23.7.2002 ove ha precisato: "*....che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria;.....*".

a¹⁰) Con la disciplina dello "incremento figurativo", quindi, il Legislatore, per le ragioni sopra dette, introduceva nel sistema pensionistico del Comparto Difesa e Sicurezza, già di per sé considerato comparto speciale rispetto al pubblico impiego, *una norma generale che ne prevedeva la sua applicazione a tutto il personale di cui all'art. 1 D.Lgs. 165/1997 escluso dall'ausiliaria che cessava dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ed una norma speciale a carattere derogatorio della disciplina dell'Ausiliaria*, che ne prevedeva l'applicazione in favore del..... *personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,....*

Infatti, anche per il personale militare (cioè Forze armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare- Carabinieri e Guardia di Finanza), collocato in congedo per patologie psico-fisiche invalidanti, l'applicazione, *in tutto o in parte*, del sistema contributivo introdotto dalla Legge 335/95, portava alla doppia penalizzazione, come sopra evidenziata al punto **a⁹)**, che subivano le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato ed Agenti di Custodia) ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, anche a costoro, il Legislatore, ha inteso riservare l'applicazione del "**beneficio compensativo dell'incremento figurativo**", e ciò ha fatto in deroga sia al possesso dei requisiti psicofisici che al requisito anagrafico, per il quale ultimo, come sopra si è evidenziato, ne escludeva l'espressa citazione nella composizione lessicale dell'inciso "*....e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,....*".

In pratica, sotto il profilo sostanziale, l'istituto giuridico dello "incremento figurativo" veniva introdotto dall'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997 nel sistema giuridico pensionistico, presentando un doppio carattere derogatorio, uno di natura generale ed uno di natura speciale, che ruotava attorno al parametro **della esclusione** dalla disciplina dell'ausiliaria. Infatti, **da una parte** era prevista l'applicazione del "beneficio compensativo" in favore delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ne erano state da sempre escluse e che avrebbero cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età; mentre **dall'altra parte**, per le Forze armate e per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (C.C. e G.d.F.), che invece già fruiivano da molti anni dell'ausiliaria, l'applicazione del "beneficio compensativo", veniva riconosciuto anche al personale posto in quiescenza anticipatamente a causa di patologie psico-fisiche invalidanti e ciò in deroga sia al requisito personale che a quello dell'età non espressamente richiamato nel testo dell'inciso.

a¹¹) **Detto ciò**, a questo punto si ritiene necessario individuare anche per questa seconda fascia del personale previsto dall'inciso de quo (cioè il personale militare affetto da patologie psico-fisiche invalidanti), i termini applicativi in astratto del "beneficio compensativo dello incremento figurativo" previsto dall'art. 3 D.Lgs. 165/1997.

Per costoro, infatti, secondo il dettato normativo descritto dall'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997, l'istituto dello "incremento figurativo", avrebbe potuto trovare applicazione astratta con decorrenza dal 1.1.1998 .

Infatti, considerato che il servizio utile minimo per il collocamento in quiescenza era stabilito in **anni utili 15** (di cui 12 effettivi) e che alla data del 1.1.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 165/1997) il sistema di calcolo misto - in parte contributivo - sarebbe stato già applicabile per il **biennio 1996-1997**, ne consegue che l'applicazione dello "incremento figurativo" sarebbe stato riconosciuto in astratto dal Legislatore al personale militare arruolato a partire dagli inizi degli anni '80 e collocato in quiescenza per patologie psico-fisiche invalidanti accertate dopo il 1.1.1998 o, comunque, in data teoricamente successiva alla maturazione del quindicesimo anno di servizio utile.

a¹³) Pertanto, se quanto sostenuto corrisponde ad una corretta analisi interpretativa, possiamo affermare che il Legislatore con l'introduzione nel comparto Difesa e Sicurezza della normativa speciale sullo "incremento figurativo", ha definito anche in astratto i termini della sua applicabilità materiale. Stabilendone, da una parte, una applicazione differita a dopo il 1.1.2020 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo Agenti di Custodia) e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e dall'altra una applicazione teoricamente immediata e successiva al 1.1.1998 per il personale militare affetto da patologie psico-fisiche invalidanti. In tal modo mantenendo ferma, pur nella armonizzazione della disciplina in relazione alla riforma della L. 335/95, una distinzione fra le due categorie di personale e le condizioni in cui versava ciascuna parte di esso.

a¹⁴) E che l'interpretazione letterale prospettata, sia l'unica logica e coerente applicabile al caso di specie, trova la sua definitiva conferma nel testo del comma 8° dell'art. 3 D.Lgs. 165/1997, vera norma di salvaguardia mai abrogata dal Legislatore (cfr. art. 2268 del C.O.M. del 15.3.2010 comma 1° nr. 930 che effettua l'abrogazione espressa dei commi da 1 a 5 dell'art. 3 D.Lgs. 165/97 mantenendo in vigore il 6°, il 7° ed 8°), **ove si prevede che: "Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (cioè dal 1.1.2003) e, successivamente con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7° in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi."**

Orbene, considerato che l'applicazione dello "incremento figurativo" per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco viene differita al 1.1.2020, l'esigenza di verifica periodica prospettata dal Legislatore (prima quinquennale, cioè dal 1.1.2003, e poi triennale) della congruità delle disposizioni recate dal comma 7° in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici, non può che essere indirizzata e rivolgersi , ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi (poi intervenuti con il D.Lgs. 94/2017 avente efficacia dal 6.7.2017), a quel "....personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", e ciò a prescindere da requisito anagrafico totalmente escluso per le ragioni evidenziate al punto **a⁶)** che precede.

Evidenza normativa, quest'ultima, che conferma l'intenzione del Legislatore di vedere applicato il beneficio compensativo indicato in favore dei militari affetti da patologie invalidanti, con decorrenza astratta dal 1.1.1998.

a¹⁴) D'altro canto, ritenere, come vorrebbe l'interpretazione dell'INPS accolta dalle sentenze richiamate della I^ e II^ Sezione della C.C. Centrale in Appello, che solo alla cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, sia possibile applicare "il

beneficio compensativo” anche in favore dei militari posti in congedo assoluto per patologie invalidanti, verrebbe non solo a stravolgere il contenuto prescrittivo dell’inciso ma anche a violare la corretta applicazione delle norme ermeneutiche sia sotto il profilo dell’indebita applicazione dell’analogia che sotto il profilo dell’incoerenza ed illogicità sistematica.

Infatti a tale proposito si rileva :-

1°) l’art. 3 comma 7° del D.Lgs. 165/1997 nell’inciso riguardante le patologie invalidanti, è da tutti riconosciuto come norma speciale che deroga alla disciplina generale dell’Ausiliaria, per cui non è possibile ricorrere all’analogia per conterminarne il campo di applicazione (art. 12 co. 2° ed art. 14 preleggi al c.c.);

2°) con l’art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997, il Legislatore prevede, ai fini dell’armonizzazione del trattamento pensionistico, l’applicabilità dello “incremento figurativo” in favore di due categorie distinte di personale che sono escluse dall’ausiliaria per presupposti e condizioni diverse. Infatti, le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ne erano escluse in quanto l’ordinamento previdenziale non ne aveva mai previsto in loro favore l’applicazione (Vedasi sopra punti a⁴, a⁵ ed a⁶); mentre per il personale delle Forze Armate e le Forze di Polizia ad Ordine militare, che beneficiava già dell’applicazione dell’istituto, l’esclusione risiedeva nell’intercorso accertamento durante il servizio di istituto di patologie invalidanti (Vedasi sopra il punto a¹⁰). Quindi l’applicazione del “beneficio compensativo” de quo, viene radicato dal Legislatore in favore delle due categorie di personale, sulla scorta di una precisa diversità di presupposti e condizioni in cui le stesse si trovano e che, costituendo un fatto oggettivo lessicalmente presente nella norma, non permette, proprio per la sua natura speciale e derogatoria, l’estensione del requisito anagrafico dall’una all’altra categoria nei termini analogici invocati da controparte e tesi a superarne il contenuto letterale.

3°) D’altro canto, il contenuto letterale dell’inciso che ci riguarda non dà origine ad alcuna incertezza o vuoto normativo (necessario ai fini dell’applicabilità dell’analogia legis), in quanto, ove il Legislatore avesse voluto una equiparazione anagrafica fra le categorie, avrebbe potuto attribuire facilmente un diverso tenore lessicale alla costruzione del suo testo (Vedasi sul punto l’analisi sopra prevista al punto a⁸).

4°) qualora, infine, come vorrebbe l’INPS, il “beneficio compensativo” venisse applicato in favore dei militari affetti da patologie invalidanti accertate solo dopo aver maturato il requisito anagrafico (Cioè gli anni 60 come previsto dall’art. 2 D.Lgs. 165/1997), e quindi con sostanziale equiparazione fra le due categorie di personale previste, anche per questi ultimi ne sarebbe prevista l’applicabilità materiale con decorrenza dal 1.1.2020 (Vedasi sul punto analisi dei termini di applicazione fatta ai punti a⁶ e a¹¹). Con la conseguenza che siffatta interpretazione comporterebbe sostanziali effetti abrogativi dell’istituto, da una parte limitandone l’applicazione ai soli militari cui sono state accertate patologie invalidanti dopo il 60° anno di età, e dall’altra posticipando l’applicazione del “beneficio compensativo” dalla soglia di teorica applicabilità del 1.1.1998 a quella del 1.1.2020 (Tesi in parte sostenuta da Sentenza nr. 49/2018 dalla CC Molise).

5°) Inoltre, la tesi interpretativa avversata, non solo urterebbe e sarebbe illogica, come sopra visto, rispetto ad una lettura letterale della norma, ma renderebbe totalmente priva di significato, e quindi illogica ed incoerente, anche la presenza del comma 8° dell’art. 3 D.Lgs. 165/1997. Infatti, alla luce del differimento nel tempo dell’applicazione sostanziale al 1.1.2020 dello “incremento figurativo”, non troverebbe alcuna giustificazione la delega ivi data al Governo di *verifica periodica* (prima quinquennale, cioè dal 1.1.2003, e poi triennale) della

congruità delle disposizioni recate dal comma 7° in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici, ai fini dell'eventuale adozione di interventi."

* * *

I rilievi critici sopra evidenziati, sottoposti allo scrutinio interpretativo della I^a Sezione della Corte dei Conti Centrale nel corso del procedimento di appello N° 53935 R.S. del 15.1.2019, sono stati contestati nella sentenza nr. 31/2019 con al quale, in riforma di quanto statuito in primo grado, si è inteso accogliere le tesi ermeneutiche prospettate dall'INPS con argomentazioni di cui ci si riserva una analisi critica alla conclusione del presente atto.

B) Fase di conferma normativa dell'Istituto

D.Lgs. 15.3.2010 n.66 (C.O.M.)

(Art. 2272-In vigore dal 9.10.2010)

b¹) A tredici anni di distanza dalla sua introduzione nel sistema pensionistico del comparto Difesa e Sicurezza (1.1.1998), la vigenza dell'istituto dello "incremento figurativo", prevista dall'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 quale normativa speciale a carattere derogatorio delle regole di applicazione dell'ausiliaria, trova la sua piena conferma nel Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. 15.3.2010 n.66, entrato in vigore dal 9.10.2010, attraverso il combinato disposto dell'art.2268 (abrogazione espressa di norme primarie) con l'art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria).

b²) Infatti, il Legislatore con l'art. 2268 del C.O.M., al comma 1° nr. 930, esclude letteralmente dall'abrogazione espressa i commi 7° ed 8° dell'art. 3 D.Lgs. 165/1977 (Vedasi testo normativo riportato inizio pag.4), e nel contempo, con l'art. 1865, senza formulare alcuna distinzione fra le due categorie degli originari beneficiari (Le Forze dell'Ordine ad Ordinamento civile e Corpo nazionale Vigili del Fuoco ed i personale militare affetto da accertate patologie invalidanti), ribadisce che *"Per il personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art.992 si applica l'art.3 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165."*

In detto contesto, inoltre, il Legislatore, ridisegnando la disciplina organica dell'istituto dell'ausiliaria, introduce all'art. 2229 i commi 1° e 6°(Vedasi testo fine pag.5 ed inizio pag.6) ove si prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria del personale militare in deroga al requisito del raggiungimento dell'età prevista per il grado. Spogliando, in tal modo, attraverso la previsione di ormai plurime ipotesi di derogabilità (*Art. 909 comma 4° per gli ufficiali, Art. 2229 comma 1° e comma 6° per tutto il personale militare, cui verrebbe ad aggiungersi l'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997 riguardante il personale militare affetto da patologie invalidanti*) di quella graniticità che l'interpretazione avversata vorrebbe attribuire al possesso del requisito anagrafico.

b³) Quindi, in questo secondo preciso momento storico, cioè in sede di riordino della miriade di leggi e disposizioni riguardanti il comparto militare e sicurezza avvenuta con la realizzazione del C.O.M., il Legislatore conferma l'impalcatura normativa riguardante l'applicabilità dell'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 nell'inciso che ci riguarda, ribadendone il carattere di norma speciale e derogatoria rispetto all'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 (articolo che conferma il comma 1° dell'art.3 D.Lgs. 165/1997 oggetto di abrogazione espressa). E tale valutazione, trova inequivoco sostegno dal fatto che venga mantenuto in vigore anche il comma 8° dell'art. 3 in narrativa, cioè l'obbligo Governativo di *verifica triennale della congruità delle disposizioni recate dal comma 7°*. "Verifica" destinata, come abbiamo visto al punto **a¹)** che precede, ad accertare in che misura il personale militare, affetto da accertate patologie

invalidanti intercorse durante il servizio di istituto, sarebbe stato ammesso al godimento del beneficio dello "incremento figurativo".

b⁹) Con la conferma dell'impalcatura normativa in cui è inquadrato il beneficio compensativo in narrativa, il Legislatore ne ribadisce anche la sua originaria natura e portata che, come abbiamo visto, appare logica, coerente ed armonica con l'interpretazione letterale prospettata.

b⁹) D'altro canto, la tesi ermeneutica sostenuta dall'INPS, non solo trova i limiti invalicabili già eccipiti nella trattazione della "fase genetica" del presente scritto difensivo, ma pretende altresì, in via logico-deduttiva e con indebito ricorso all'analogia legis, di desumere elementi di sostegno al proprio assunto dalla disciplina prevista dagli artt.992, 995 e 996 C.O.M.. Infatti, l'Ente ritiene che l'applicabilità del "beneficio compensativo" sarebbe oggetto di specifici limiti, in quanto riservato alle sole ipotesi di mancato accesso nell'ausiliaria per patologie invalidanti accertate successivamente al raggiungimento dei limiti di età per il servizio permanente (art. 996) o per cessazione dall'ausiliaria, a cui il personale è pervenuto essendo già in possesso del requisito anagrafico citato (art.995).

b⁹) Con l'operazione interpretativa sopra citata, però, l'INPS, incappando in un chiaro vizio logico, trasla il rapporto sistematico fra norme ordinarie, costituite dagli artt. 992, 995 e 996 (Introdotte del Legislatore nel 2010) e l'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997 riguardante la categoria del personale escluso dall'ausiliaria di cui all'art.1 che abbiano raggiunto il limite di età, alla seconda categoria di esclusi dall'ausiliaria, previsti dall'inciso riguardante il personale affetto da patologie invalidanti, realizzando in tal modo un'applicazione analogica non consentita dalle regole ermeneutiche previste dalle norme generali in materia. Infatti, come più volte evidenziato e come pacificamente riconosciuto da tutta la giurisprudenza di primo grado, l'Art.3 co.7° D.Lgs. 165/1997 nell'inciso che ci riguarda, costituisce norma speciale a carattere derogatorio della disciplina dell'ausiliaria per la cui interpretazione non è possibile ricorrere all'applicazione dell'analogia legis prendendo a riferimento una normativa di rango diverso quale quella ordinaria prevista dagli artt. 992, 995 e 996 citati, invocata da controparte.

Ne consegue, pertanto, che la tesi sostenuta da controparte, dovrà dal Giudicante essere respinta, vuoi per l'incoerenza ed illogicità già evidenziata nella trattazione della fase genetica, e vuoi, in questo secondo momento storico che ha visto l'ingresso del C.O.M., per la denunciata patente violazione delle regole ermeneutiche con l'indebito ricorso alla analogia legis in un tessuto normativo a cui la stessa non è applicabile.

C) Fase di anticipazione del sistema contributivo pro rata
D.L. 6.12.2011 n.201 convertito in Legge 22.12.2011 n.214
(Legge Fornero- In vigore dal 1.1.2012)

c¹) Con l'art. 24 comma 2° (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) della "Legge Fornero"(nr.214 del 22.12.2011), il quale prevedeva "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo", viene introdotta nel sistema pensionistico nazionale, una profonda riforma della legge 335/1995 (Riforma Dini) con l'anticipazione, per tutti i destinatari nessuno escluso e/o eccettuato, della decorrenza dal 1 gennaio 2012 dell'applicazione del calcolo contributivo alle anzianità pensionistiche maturate successivamente a tale data.

☞ Nel comparto Difesa e Sicurezza che ci interessa, l'impatto anticipatorio introdotto dalla Legge Fornero incide profondamente sulle previsioni normative fissate dalla Legge 335/1995. Infatti quest'ultima prevedeva, in linea astratta, l'applicazione del calcolo pensionistico retributivo per tutti coloro che sarebbero andati in quiescenza almeno entro il 1° gennaio 2020 o nel corso di quest'ultimo anno, secondo la seguente progressione calcolata di massima per anno ed a titolo esemplificativo: **anni 18** quale età minima per l'arruolamento a cui aggiungere **anni 18 di servizio utile** per poter fruire del sistema di calcolo retributivo, a cui dovevano aggiungersi ulteriori **anni 24** per raggiungere l'età minima anagrafica di **anni 60** fissata per il pensionamento ordinario nel grado, con la conseguenza che risultava poter fruire del calcolo pensionistico retributivo "puro" tutto il personale che fosse stato posto in quiescenza entro o nel corso dell'anno 2020.

☞ Con l'anticipazione prevista dalla Riforma Fornero, pertanto, tutti coloro che sarebbero andati in quiescenza dopo il 1° gennaio 2012 secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla Legge 335/1995, avrebbero visto applicato, per la quota di anzianità maturata dopo tale data, il nuovo sistema di calcolo contributivo anziché quello retributivo. E l'applicazione di questo nuovo sistema di calcolo, *retributivo pro rata*, avrebbe investito tutto il personale collocato in pensione che aveva maturato un'anzianità pensionabile dopo il 1 gennaio 2012 da un massimo di circa 8 anni (cioè sino alla fine del 2020) ad un minimo di almeno un mese successivo alla stessa data (cioè dal febbraio del 2012).

☞ La disciplina anticipatoria come sopra indicata, comportava una notevole ricaduta circa l'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 in quanto ne estendeva in astratto la platea dei potenziali beneficiari. Anche se tutto ciò veniva notevolmente contenuto dal sistema matematico adottato per la determinazione del pro rata (Indicata come quota "C") basato sul così detto "doppio calcolo", cioè l'applicazione come base del moltiplicatore del minor importo fra il calcolo della frazione pensionistica realizzato con il sistema retributivo comparato a quello realizzato secondo il sistema contributivo.

☞ Infatti, riservando la norma in narrativa l'applicazione del "beneficio compensativo", al personale di cui all'art.1 D.Lgs. 165/1997 escluso dall'ausiliaria ".....il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,.....", ne aveva inizialmente escluso tutto il personale posto in quiescenza con il sistema retributivo. Con l'anticipazione stabilita dalla Legge Fornero, però, anche a quest'ultimo, venendo collocato in pensione dopo il 1° gennaio 2012, veniva in parte applicato il sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 01.01.2012, con la conseguenza che anche tale personale, in un primo momento escluso, maturava tutti i requisiti per vedersi applicato, e rivendicare, il riconoscimento dello "Incremento figurativo".

☞ Una volta cristallizzata la normativa che investe questo terzo momento storico del nostro itinerario interpretativo, pare utile alla difesa esponente fare riferimento agli sviluppi amministrativi e giurisdizionali intercorsi nel periodo pregresso e subito dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero. Infatti:

- ! **sotto il profilo amministrativo**, l'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 rimaneva latente ed inapplicato, vuoi per il differimento della sua applicabilità al 1.1.2020 riguardo la prima fascia dei suoi destinatari (le Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) e vuoi perché, per la seconda fascia dei suoi destinatari (il personale militare posto in quiescenza per accertate patologie invalidanti) gli Uffici tecnici dei vari Ministeri preposti, in uno con l'INPDAP prima e con l'INPS poi,

ritenevano, come ancor oggi fanno, il possesso del requisito anagrafico essenziale per il suo riconoscimento.

- ! **sotto il profilo giurisdizionale**, invece, si registravano due interventi della Corte Costituzionale con le Ordinanze di reiezione nr. 387 del 23.7.2002 e la nr.122 del 25.4.2007, pronunziate per due differenti questioni di legittimità sollevate per disparità di trattamento dal TAR della Sicilia riguardo a personale della Polizia di Stato che chiedeva l'applicazione dell'ausiliaria. In entrambe le circostanze, il Giudice delle Leggi, assumeva la legittimità costituzionale dell'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997, evidenziando come lo "incremento figurativo" ivi previsto, si presentasse, sotto il profilo economico sostanziale, come un **"beneficio compensativo"** rispetto alla esclusione dall'ausiliaria, per cui non sussisteva alcuna disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 della Costituzione. Nella giurisdizione di merito, inoltre si registrava la Sentenza 28 del 26.01.2012 pronunziata dalla Sezione Abruzzo della Corte dei Conti (non impugnata dall'INPS) con la quale, per la prima volta si riconosceva, a prescindere dal requisito anagrafico, ad un sottufficiale della Guardia di Finanza collocato in congedo per infermità nel marzo del 2006, l'applicabilità dello "incremento figurativo" facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 3 co.7° in narrativa.

A seguire questa prima sentenza di merito della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Abruzzo, passata in giudicato nei termini ordinari, dopo qualche anno venivano assunte decisioni conformi (Sentenze nr. 53 del 13.9.2017 C.C. Molise; nr. 156 e del 21.11.2017 e nr. 162 del 5.12.2017 della C.C. Sardegna; nr. 350 del 18.12.2017 C.C. Calabria) a cui seguiva ancora, nel corso del 2018, la nota giurisprudenza poi divenuta contrastante.

Quindi, con la prima decisione giurisprudenziale segnalata, la promozione di ulteriori ricorsi in materia pendenti innanzi alle C.C. di Molise, Sardegna e Calabria, nonché con l'ampliamento della base dei potenziali beneficiari occorso con l'entrata in vigore della riforma Fornero, il Legislatore era indotto a dare corso ad un nuovo intervento normativo con l'introduzione del D.Lgs. nr. 94/2017, oggetto della trattazione finale che segue.

D) **Fase abrogativa implicita**

D. Lgs. nr. 94 del 29.5.2017

(In vigore dal 7.7.2017)

d¹) Con la normativa contenuta dal D.Lgs. 94/2017, entrata in vigore con decorrenza dal 7.7.2017, il Legislatore compie una vera e propria operazione di chirurgia giuridica, procedendo ad emendare rubrica e testo dell'art. 1865 del C.O.M. nonché lo stesso art. 3 comma 7° D.Lgs.165/1997 (vedasi normativa con ricostruzione lessicale dei testi emendati a fine pag. 4 ed inizio pag. 5 della presente comparsa).

d²) Infatti, con quest'ultimo intervento normativo (art. 10 comma 1° lett. aa) nr. 1 e 2, nonché comma 2°, D.Lgs. 94/2017), il Legislatore riserva l'applicazione dello "incremento figurativo" non più al personale militare **escluso dall'ausiliaria** ma a tutto il personale militare **in alternativa all'istituto dell'ausiliaria**, disponendo, altresì, per la preventiva opzione da parte di tutti gli interessati.

d³) Con l'introduzione del principio di alternatività, presupponendo la scelta opzionale di accedere all'ausiliaria il possesso da parte del personale sia dei requisiti psicofisici che di quello dell'età, il Legislatore andava così ad incidere sull'interpretazione letterale della

proposizione "..... **e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,....**", escludendo di fatto, dall'applicazione del "beneficio compensativo" tutto il personale militare, che in precedenza ne godeva, posto in congedo per accertate patologie invalidanti intercorse prima del raggiungimento dei limiti di età pensionabile prevista per il grado.

d⁴) Inoltre è da rilevare come l'alternatività fra gli istituti giuridici e l'emendamento al testo dell'art. 3 co.7° D.Lgs. 165/1997, abbia giuridicamente spogliato la disciplina dello "incremento figurativo" per l'inciso che ci riguarda, della qualità di "norma speciale a carattere derogatorio della disciplina dell'ausiliaria" (riguardo alla sua applicabilità alle patologie invalidanti occorse prima dell'età prevista per il pensionamento), per ricollocarla nel novero della normativa ordinaria da applicarsi in alternativa all'ausiliaria. Venendo a modificare, in tal modo, anche la ratio legis originaria, ma rimanendo saldamente ancorato alle originali finalità di armonizzazione del sistema pensionistico del comparto.

Infatti:

- 1) mentre l'intenzione originaria del Legislatore, era stata quella di introdurre, come ben individuato dalla Corte Costituzionale, un "beneficio economico compensativo" in favore del personale escluso dall'applicazione del sistema di calcolo pensionistico retributivo, per recuperare alla doppia penalizzazione che subiva con l'applicazione del calcolo contributivo pro quota e con l'esclusione dall'ausiliaria;
- 2) invece con la riforma del 2017 l'intenzione del Legislatore, è stata quella di riequilibrare e rendere omologa la disciplina pensionistica afferente il comparto Difesa e Sicurezza. Infatti, venuta meno ogni discriminazione fra il personale posto in quiescenza col sistema retributivo e quello posto con il sistema misto, con l'estensione indiscriminata del sistema di calcolo contributivo introdotto dal 1.1.2012 dalla Riforma Fornero, ed estesa l'applicazione dello "incremento figurativo" **al personale delle Forze armate** con il diritto di opzione rispetto all'ausiliaria, non solo veniva eliminata integralmente quella doppia penalizzazione sopra indicata ma veniva anche resa omologa l'intera disciplina del comparto. Infatti, mentre al personale ad Ordinamento civile (Polizia di Stato ed Agenti di Custodia) ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il "beneficio compensativo" si applicava in quanto esclusi dall'ausiliaria, al personale ad Ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) ed al personale delle Forze Armate, il beneficio compensativo in narrativa, si applicava in alternativa all'ausiliaria con diritto di opzione da parte dell'interessato.

d⁵) Unico apparentemente sacrificato, da questo processo di armonizzazione ed omologazione della normativa in gran parte conclusosi col D.Lgs. 94/2017, è rimasto il personale posto in quiescenza per accertate patologie invalidanti prima di aver raggiunto l'età del pensionamento secondo il grado. Per tale fascia di personale, però, il Legislatore, non attribuendo valore retroattivo alle modifiche del 2017 e non introducendo un'interpretazione autentica all'articolato che li riguarda (*per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,*), ne ha lasciato integra la sua portata lessicale e letterale e con essa i termini di applicabilità in loro favore dello "incremento figurativo" con decorrenza astratta dal 1.1.1998 come abbiamo visto nel punto **a¹)** che precede.

Con la conseguenza che tale fascia di personale, posto in quiescenza per accertate patologie invalidanti entro il 6 luglio 2017(come il caso della parte adiuvataomissis..... e degli intervenienti adiuvanti, omissis, omissis e omissis) potrà godere, a prescindere dal

requisito anagrafico, dell'applicazione in suo favore del "beneficio compensativo" previsto dall'art. 3 co. 7° D.Lgs. 165/1997.

Si chiude in tal modo la quarta ed ultima fase in cui abbiamo ritenuto di dover suddividere il ciclo interpretativo dell'evoluzione normativa in esame. Rispetto alla quale possiamo concludere che la sua lettura ci appare l'unica praticabile in quanto logica, coerente, armonica e significativa al sistema pensionistico in cui è stata inserita dal Legislatore.

* * * * *

Da ultimo, non colgono nel segno gli ulteriori profili offerti dalla lettura dell'INPS, che da una parte pone il requisito anagrafico come tassativo per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria e che dall'altra considera il trattamento pensionistico privilegiato e/o di inabilità come un vantaggio (economico e/o temporale) compensativo dello svantaggio derivante ai beneficiari dalla impossibilità di prestare ulteriormente servizio sino al raggiungimento del limite di età.

Entrambi i rilievi andranno dal giudicante disattesi. Infatti:

1. per quanto attiene al primo, controparte omette di considerare che, come in più circostanze sopra evidenziato, l'inciso de quo presenta sino al 7.7.2017 (D.Lgs. 94/2017) il carattere e la natura di norma **"speciale derogatoria della disciplina dell'ausiliaria"** ove, oggetto della deroga è costituito proprio dal requisito prioritario dell'età. Requisito che, come già accennato, trova deroghe espresse nelle altre norme previste dal C.O.M. agli **Artt. 909 comma 4° per gli ufficiali, Art. 2229 comma 1° e comma 6° per tutto il personale militare.**
2. Per quanto attiene al secondo, invece, controparte incorre nel vizio logico di sovrapporre la natura e la ratio dei diversi istituti giuridici richiamati. Infatti, **la pensione privilegiata o quelle di inabilità** [nelle forme: a) dell'inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni, b) dell'inabilità totale a qualsiasi attività lavorativa, come nel caso che riguarda la parte adjuvata e gli adjuvanti], hanno la ratio del trattamento pensionistico radicata sulla **compensazione risarcitoria della perdita della capacità lavorativa.** Compensazione risarcitoria, la quale si atteggia in modi diversi a seconda degli specifici trattamenti, prevedendo nel caso di **pensione privilegiata** maggiorazioni economiche liquidate secondo tabelle, nel caso di **inabilità totale** l'attribuzione di contributi figurativi residuali sino all'età astrattamente pensionabile, e nel caso di **inabilità al servizio o alle mansioni**, la mera anticipazione temporale della messa in quiescenza, con il riconoscimento dei soli contributi effettivamente versati. Mentre l'applicazione dello "incremento contributivo", come affermato dalle richiamate ordinanze della Corte Costituzionale, è un "beneficio compensativo" di natura economica che trova la sua ratio **nella esclusione dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria.**

Ne consegue che, sino al 7.7.2017, ci si trova innanzi a situazioni giuridiche palesemente non sovrapponibili che rendono plausibile la diversità di disciplina secondo l'interpretazione prospettata.

* * * * *

**Considerazioni critiche sulla sentenza nr. 31/2019
Della I[^] Sez. Corte Conti Centrale in appello**

La tematica interpretativa nei contenuti sopra esposti, proposta in sede di appello innanzi alla I^a Sezione delle Corti Centrali della Corte dei Conti, è stata in tale sede respinta con la sentenza nr. 31/2019, in quanto ritenuta in primis “non aderente al corretto inquadramento sistematico dell’istituto” dell’incremento figurativo ed in secundis in quanto non condivisa per i seguenti ulteriori profili di criticità rappresentati:

- a) Dall’insussistenza, nell’interpretazione ex adverso sostenuta, del ricorso all’analogia legis, essendo la stessa derivante da una mera lettura logico-deduttiva consequenziale alle argomentazioni sistematiche;
- b) Dalla erronea qualificazione dell’inciso normativo de quo come norma speciale derogatoria della disciplina dell’ausiliaria, in quanto rappresenterebbe il logico completamento del quadro normativo complessivamente destinato all’istituto dal Legislatore;
- c) Dall’erronea attribuzione all’istituto dell’incremento figurativo dell’indebita funzione compensativa degli svantaggi derivanti dall’applicazione del sistema in tutto o in parte contributivo introdotto dalla L. 335/1995, in quanto questi ultimi sarebbero il prodotto di un’ampia, legittima e graduale evoluzione complessiva del sistema normativo pensionistico previsto dal Legislatore;
- d) Dall’erronea attribuzione al comma 8° dell’art. 3 D.Lgs. 165/1997 della qualificazione di norma prescrittiva con preciso riferimento alla categoria del personale affetto da patologie invalidanti, quando, invece, si tratterebbe di norma programmatica a cui non sarebbe riconducibile alcuna ricaduta giuridica come prospettato da questa difesa.

Sia l’approccio sistematico che i rilievi mossi dal Giudicante di secondo grado con la sentenza 31/2019, sono passivi delle seguenti considerazioni critiche che si sottopongono alla valutazione delle Sezioni Unite.

Per quanto attiene all’approccio sistematico, prospettato dall’INPS e sostenuto in parte dalla giurisprudenza di primo grado e da quella di secondo grado (in entrambe le sentenze richiamate nr. 29/2019 della II^a Sez. e nr. 31/2019 della I^a Sez. C.C. Centrali), esso presenta l’evidente vizio di omettere completamente dall’analisi del tessuto normativo l’art. 2229 C.O.M. e le fattispecie derogatorie in esso previste ai comi 1° e 6° (Vedasi testo normativo a fine pag.5 ed inizio pag. 6 della presente comparsa).

Pertanto, con il riordino dell’istituto dell’ausiliaria, se è inequivocabilmente vero che il Legislatore del 2010, con l’art. 992 C.O.M, stabilisce il principio generale che “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età per il grado rivestito.....”, è vero altresì che, già nel corpo dello stesso articolo 992, prevede una prima deroga al requisito anagrafico prescritto, con il richiamo all’applicabilità dell’art 909 comma 4°.

Inoltre, nello stesso C.O.M., all’art. 2229, sotto la rubrica “Regime transitorio del collocamento in ausiliaria” previsto sino all’anno 2024 (periodo storico che investe le posizioni pensionistiche della parte adiuvata e di quelle adiuvanti), il Legislatore introduce altre due deroghe al requisito anagrafico. E rispettivamente al comma 1° per il collocamento in ausiliaria di Ufficiali e Sottufficiali appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età; ed al comma 6° a domanda degli interessati che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.

Ne consegue che il Legislatore del 2010 con la promulgazione del C.O.M., nel riordino dell'istituto dell'ausiliaria, ha fissato sì, per la sua applicazione, il principio generale del possesso del requisito anagrafico, ma ciò ha fatto, all'interno di un preciso quadro derogatorio affidato a norme speciali riguardanti particolari categorie di personale o il possesso, da parte di questo, di particolari requisiti.

Infatti, come detto, si prevede la collocabilità in ausiliaria a domanda ed a prescindere dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado, all'art.909 co. 4° per la categoria degli ufficiali posti in aspettativa per riduzione quadri; all'art. 2229 comma 1° per la categoria degli Ufficiali e Sottufficiali di Esercito, Marina ed Aeronautica che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età previsto per il grado; ed infine all'art. 2229 comma 6° per la categoria del personale in possesso del requisito di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.

Ne consegue che per tutte le categorie sopra richiamate, quindi, sarebbe applicabile in linea astratta l'incremento figurativo a prescindere da requisito dell'età, ove richiesto a domanda l'accesso in ausiliaria questo si rivelasse impraticabile a seguito di accertate patologie invalidanti

In tale quadro normativo di riferimento, ben lontano e diverso dalla tesi interpretativa avversata, si inserisce fisiologicamente la norma speciale costituita dall'Art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1977 nell'inciso che ci riguarda e prevista per la categoria del personale militare affetto da patologie invalidanti (*...e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria*). Norma che non solo non è oggetto di abrogazione espressa, ma che indirettamente richiamata nella sua vigenza dall'art. 1865 C.O.M. (*"Per il personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art.992 si applica l'art.3 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165."*) anch'essa si prospetta, nella sua valenza letterale, come norma speciale derogatoria della disciplina dell'ausiliaria sotto il profilo anagrafico (Vedasi analisi al punto a*). Tant'è che nel processo progressivo di armonizzazione della disciplina del Comparto Difesa e Sicurezza, vedrà la sua abrogazione implicita solo con decorrenza dal 7.7.2017 attraverso la citata riforma portata dal D.Lgs. 94/2017.

Per quanto sopra, ne consegue che l'interpretazione letterale, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, trova altresì piena conferma e sostegno proprio al vaglio del quadro sistematico di cui viene ad essere parte logica e coerente.

Ed in tale contesto, se ne ribadisce la sua natura di norma speciale derogatoria della disciplina dell'ausiliaria rispetto all'art. 992 C.O.M., strumentalmente negata dalla giurisprudenza contraria nella sentenza 31/2019 [vedasi sopra capi a) e b)], e con essa lo sbarramento all'applicazione dell'analogia legis rispetto alla categoria del Personale ad Ordinamento Civile cui fa riferimento l'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1997 nella prima parte della sua composizione lessicale.

Per quanto attiene alla qualifica dell'incremento figurativo come beneficio compensativo, esso è ritenuto e qualificato come tale dal Giudice delle Leggi nella richiamata Ordinanza 387 del 23.7.2002. Quest'ultima, si badi bene, è richiamata impropriamente dalla sentenza 31/2019 della I^ Sez. CC Centrale, in quanto detta statuizione, assunta su una questione di legittimità riguardante la Polizia di Stato (quale personale ad ordinamento civile del Comparto Difesa e Sicurezza) ed ove il requisito anagrafico è disposto espressamente dall'art. 3 co. 7° D.Lgs. 165/1997, viene indebitamente estesa, con sottesa analogia, alla seconda categoria del personale affetto da patologie invalidanti, totalmente escluso ed estraneo al giudizio di legittimità de quo.

Infine, la qualifica del comma 8° dell'art. 3 D.Lgs. 165/1977, come norma "programmatica" sostanzialmente priva di ricadute giuridiche, si espone ad evidenti profili di criticità. Infatti, ordinariamente, le norme programmatiche sono di rango costituzionale con possibile estensione agli Statuti regionali, e rimangono sostanzialmente estranee alla legislazione ordinaria che è di natura regolamentare e prescrittiva.

Comunque, quand'anche si volesse attribuire validità al rilievo mosso in Sentenza dalla I[^] Sez. CC Centrale, esso non è tale da determinare l'espunzione del comma 8° dell'art. 3 citato dall'ordinamento giuridico pensionistico.

Ne consegue che la sua presenza ordinamentale, confermata dal C.O.M. del 2010 che non ne ha disposto l'abrogazione (Vedasi art. 2268 nr. 930 del C.O.M.), costituisce comunque normativa di riferimento utilizzabile per indagare la voluntas legis, e con essa le intenzioni del Legislatore.

Pertanto, a fronte dell'interpretazione data all'art. 3 comma 7° D.Lgs. 165/1977 sostenuta da controparte, la quale demanda in pratica l'applicabilità dell'incremento figurativo per entrambe le categorie dei destinatari a dopo l'anno 2020 (Vedasi sul punto analisi dei termini di applicazione fatta ai punti **a⁶** e **a¹¹**), risulterebbe di fatto una normativa **inutiliter data e priva di significato nella sua prescrizione di monitoraggio prima quinquennale e poi triennale (Vedasi sul punto l'analisi resa in a¹⁰).**

A fronte di quanto sopra detto, pertanto, si ritiene che permanga integra la validità del rilievo interpretativo sostenuto da questa difesa ed ogni controdeduzione sul punto andrà dal giudicante disattesa.

P. T. M.

Si chiede alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale, a scioglimento della Questione di Massima sottoposta al suo scrutinio, in adesione alla domanda del ricorrente originario e per le motivazioni addotte anche dalle parti adjuvanti, di voler statuire affermando il diritto all'applicabilità dell'incremento figurativo di cui all'art. 3 D.Lgs. 165/1997 del personale affetto da patologie invalidanti a prescindere dal requisito dell'età e ciò sino al 7.7.2017 data di entrata in vigore del D.Lgs. 94/2017.

Si allegano a corredo della presente comparsa:

- 1) Copia Sentenza C.C. Regionale Toscana nr. 146/2018;
- 2) Copia Provvedimento di rinvio Udienza di appello al 15.04.2019;
- 3) Copia Sentenza nr. 31/2019 della I[^] Sez. Corte Conti Centrale in appello;

Arezzo-Roma Li 21.03.2019.

Avv.to Guido Chessa